

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2901 del 29 settembre 2009

Tutela della salute delle lavoratrici madri. Linee di indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. 151/2001. Approvazione.
[Sanità e igiene pubblica]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche sanitarie Ing. Sandro Sandri riferisce quanto segue.

Il Piano di Prevenzione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 2005-2007 approvato con DGR 935/2005 prevedeva tra le proprie linee di azione un progetto dedicato alle lavoratrici madri, con l'obiettivo di delineare linee di indirizzo regionali per l'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 151/2001.

Il progetto era stato affidato alla responsabilità della dr.ssa Daniela Marcolina, Direttore dello SPISAL dell'ULSS n. 1, che si è avvalsa del supporto di un gruppo di lavoro composto da operatori dei Servizi SPISAL rappresentativi di tutto il territorio regionale.

Il mandato attribuito al gruppo era, in particolare, quello di omogeneizzare le pratiche di assistenza fornite alle lavoratrici madri che si rivolgono ai Servizi SPISAL, tenendo conto dei necessari rapporti con le Direzioni Provinciali del Lavoro, competenti a disporre l'astensione dal lavoro e a vigilare sull'osservanza del D.Lgs. 151/2001.

In conformità con i tempi di sviluppo del progetto, il gruppo ha concluso il proprio lavoro e presentato alla Direzione Prevenzione il documento elaborato che è stato successivamente condiviso con tutti gli SPISAL della Regione.

La versione definitiva del documento è stata predisposta dalla Direzione Prevenzione in accordo con la Responsabile del progetto ed articolata in tre parti:

- la prima di approfondimento sulle modalità di valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti e puerpere con una scheda relativa alle principali mansioni che le espongono a rischio e i provvedimenti che ne devono conseguire. L'appendice operativa contiene una griglia utile alla valutazione della compatibilità delle postazioni di lavoro con lo stato di gravidanza e/o di puerperio oltre ad un modello per l'informazione alla lavoratrice.
- la seconda contenente una guida all'analisi delle principali condizioni lavorative a rischio e pregiudizievoli per le lavoratrici gestanti o puerpere;
- la terza riportante la legislazione richiamata nelle precedenti.

Il documento rileva la sua utilità come guida per i datori di lavoro nell'eseguire la valutazione dei rischi e nel prevedere le conseguenti misure di protezione/prevenzione imposte dalla norma, e per i medici competenti nella valutazione sanitaria a loro richiesta dai datori di lavoro.

Il documento rappresenta inoltre il riferimento per gli SPISAL della Regione nello svolgimento dei compiti di assistenza alle lavoratrici nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza in azienda.

Infine, il documento definisce gli ambiti di competenza SPISAL rispetto alla titolarità delle funzioni in materia di tutela della lavoratrici madri riservate dalla legge alle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Si tratta con il presente atto di approvare il documento " Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici madri" di cui agli allegati **A, B, C** e di promuoverne la diffusione presso i soggetti interessati (datori di lavoro, medici competenti, organismi di vigilanza).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

- Visti la DGR 935/2005 di approvazione del Piano triennale 2005-2007 di prevenzione e promozione della salute negli ambienti di lavoro e il DDR 454/2005 di approvazione della pianificazione operativa.
- Visto il documento approvato dal gruppo di lavoro regionale costituito nell'ambito del predetto Piano per lo sviluppo della linea "Minori e lavoratrici madri", come successivamente integrato e modificato dalla Direzione Prevenzione.]

delibera

1. di approvare le " Linee di indirizzo per la tutela della salute delle lavoratrici madri" di cui agli allegati **A, B, C** al presente atto come parti integranti e sostanziali del medesimo;
2. di affidare alla Direzione Prevenzione il compito di promuovere la diffusione del documento presso i soggetti interessati (datori di lavoro, medici competenti, organismi di vigilanza).



TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI MADRI

LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 151/01



MAZZACANI GIANCARLO mamma con bambino 2

INDICE

INTRODUZIONE	Pg,	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	Pg,	3
VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pg,	4
SCHEDE DELLE PRINCIPALI MANSIONI	Pg,	7
APPENDICE	Pg,	19
-Griglia per la rilevazione dei rischi per le lavoratrici gestanti e in allattamento	Pg,	19
- Esempio di valutazione di rischio per le lavoratrici gestanti e in allattamento	Pg,	21
- Modello per l'informazione delle lavoratrici	Pg,	23

INTRODUZIONE

Il documento presenta le linee guida relativamente agli aspetti di tutela della salute della lavoratrice madre e del nascituro.

In esso vengono ripresi i riferimenti normativi in materia di tutela della lavoratrice ed illustrati i principali fattori di rischio per la salute della donna e del bambino presenti nei luoghi di lavoro.

Il documento rappresenta una utile guida per il datore di lavoro che deve adempiere agli obblighi di tutela nei confronti delle dipendenti in stato di gravidanza ed un valido mezzo di informazione per le lavoratrici che devono conoscere i propri diritti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il "Testo unico delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità" approvato con D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 con i relativi allegati e le disposizioni da essi richiamate costituiscono i riferimenti normativi del presente documento

Per una più agevole lettura di quest'ultimo in appendice sono riportate le disposizioni normative richiamate nel testo ed in particolare i capi II e III oltre agli Allegati A, B, C del D.lgs. 151/01.

Per consentire una maggiore esplicitazione dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 151 definiti nell'Allegato A del medesimo decreto sono citati in appendice :

- l'art. 6 e l'Allegato I della L. 17.10.1967 n. 977 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla cui analisi si ricava che sono vietati alle donne durante la gravidanza le lavorazioni, i processi e i lavori vietati agli adolescenti ();
- l'art. 41 del D.lgs. 81/08 che ha abrogato e sostituito il DPR. 303/56 con riferimento alle lavorazioni che espongono ad Agenti fisici (Titolo VIII del D.lgs. 81) alle Sostanze pericolose (Titolo IX) e agli Agenti biologici (Titolo X fisici) dalla cui lettura si ricava che sono vietati alle lavoratrici durante la gravidanza e per 7 mesi dopo il parto le lavorazioni che esponendo ai predetti agenti prevedono l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti, nei casi stabiliti dalla legge (lett. B dell'Allegato A);
- gli allegati 4 e 5 del DPR 1124/1965 dalla cui disamina è possibile determinare le lavorazioni che per il fatto che espongono la lavoratrice al rischio di contrarre malattia professionale sono vietate durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto (indipendentemente dalla sussistenza di un livello di rischio tale da imporre l'obbligo di sorveglianza sanitaria come previsto alla lettera precedente) (lett. C dell'Allegato A) .

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Coerentemente con i principi generali della normativa europea di tutela della salute nei luoghi di lavoro, è affidato al Datore di lavoro il compito di valutare periodicamente anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio.

La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D.Lgs. 81/08, in particolare il Medico Competente che riveste un ruolo decisivo nell'individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare.

Relativamente ai risultati della valutazione ed alle conseguenti misure di prevenzione, il DDL deve informare i lavoratori.

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 36 del D.lgs. 81/08 comprende quello di informare le lavoratrici sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate, ed è specificamente sanzionato dall'art. 55. comma 5 lett. c .

Qualora una lavoratrice informi il Datore di trovarsi in stato interessante, la Valutazione preventiva consente di eseguire rapidamente l'obbligatoria valutazione individualizzata dei rischi e mettere in atto le misure di protezione adeguate (tra cui la revisione dei contenuti della mansione eliminando quelli a rischio , il cambio di mansione oppure, nell'impossibilità di attuare i primi due, la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro di interdire la lavoratrice, in modo anche da poter nominare un supplente). Il fattore "tempo" è fondamentale, in quanto è proprio nel primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più vulnerabili a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici, eventuali malformazioni dovute anche a possibili agenti biologici, ecc.). Determinante quindi una tempestiva comunicazione del proprio stato al Datore di lavoro.

La valutazione dei rischi a carico del Datore di lavoro prevede prima di tutto l'identificazione dei lavori vietati (per i quali è previsto l'allontanamento durante la gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto) e – relativamente ai restanti lavori – l'individuazione di possibili fattori di rischio residuo per la gravidanza (per esempio: l'orario, i turni, la postura fissa, ecc.), per i quali devono essere adottate misure protettive.

In secondo luogo il DDL deve valutare, in relazione all'organizzazione aziendale, la possibilità di spostamento a mansioni compatibili con la gravidanza e con il periodo post-partum.

Infine, se lo spostamento non è possibile il DDL deve avviare con la DPL la procedura di interdizione anticipata

Seguendo la logica del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, è opportuno che il datore di lavoro provveda a pianificare queste operazioni definendo le procedure (schede di rilevazione dei rischi, vedi allegato/appendice) e stabilendo i soggetti aziendali coinvolti (RSPP, MC, RLS), prosegua poi attraverso un monitoraggio continuo della situazione aziendale onde intervenire immediatamente quando si verificano dei cambiamenti tali da necessitare un riesame della valutazione dei rischi.

In sintesi il datore di lavoro deve:

- 1) in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,


- identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento (vedi schemi allegati);
- 2) integrare il documento di valutazione del rischio con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:
 - modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro-;
 - spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
 - richiesta alla DPL di interdizione anticipata dal lavoro.
 - 3) informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.

D'altra parte la lavoratrice correttamente informata, consapevole cioè dei propri diritti e dei rischi per la sua salute e di quella del bambino, deve informare tempestivamente del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro.

Anche nel caso di aziende con meno di 10 dipendenti, è opportuno che resti in azienda una traccia scritta sia della valutazione del rischio che dell'informazione alle lavoratrici, secondo i semplici schemi riportati in allegato/appendice.

Nello schema allegato sono riportate in sintesi le principali tappe

Il DDL valuta i rischi, per la gravidanza e per il periodo post-parto, derivanti dalle attività svolte in azienda; individua i lavori vietati e quelli che richiedono particolari misure (all A-B- del DLgs 151/01); individua le misure di prevenzione e protezione ed informa le lavoratrici



La lavoratrice può, in qualsiasi momento, rivolgersi agli Enti per avere informazioni sui suoi diritti.

ANALISI DELLE PRINCIPALI MANSIONI

PROFILI DI RISCHIO E PROVVEDIMENTI PER ALCUNI DEI PRINCIPALI SETTORI/COMPARTI
 ELENCO A SCOPO ESEMPLIFICATIVO, NON ESAUSTIVO, DI ALCUNE SITUAZIONI LAVORATIVE

COMPARTO	MANSIONE	ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.LGS. 151/01	PERIODO DI ASTENSIONE
Scuola	Educatrici di Asili Nido e Insegnanti di scuola dell'infanzia	Sollevamento bambini (movimentazione manuale di carichi)	Alleg. A lett. F e G Alleg. C lett. A punto 1 b)	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Posture incongrue e stazione eretta prolungata	Alleg. A lett. F e G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico)	Alleg. B lett. A punto 1b) Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto
	Insegnanti di scuola primaria (ex elementari)	Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)	Alleg. B lett. A punto 1 b) Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto da valutare caso per caso
	Personale di appoggio docente e non	Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise e violente)	Alleg. A lett. F, G e L	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto da valutare caso per caso
				<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Possibile stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico)	Alleg. B lett. A punto 1b) Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione in base alla valutazione dei rischi <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
				<input type="checkbox"/>

COMPARTO	MANSIONE	ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.Lgs. 151/01	PERIODO DI ASTENSIONE
Scuola	Collaboratrici scolastiche (ex bidella)	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) Alleg. A lett. C	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Uso di scale	Alleg. A lett. E	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Lavori pesanti con movimentazione di carichi	Alleg. A lett. F Alleg. C lett. A punto 1 b)	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
Uffici	Impiegata	Posture incongrue per impiego di VDT	Art 17 comma 1	Un mese anticipato
		Archiviazione pratiche (fatica fisica) front office (stazione eretta)	Alleg. A lett F e G	<input type="checkbox"/> Gestazione
Imprese di pulizie	Pulizie ordinarie	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) Alleg. A lett. C	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Uso di scale	Alleg. A lett. E	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Lavori pesanti	Alleg. A lett. F	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Stazione eretta	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Eventuali pericoli presenti nei reparti industriali: (rischio chimico, fisico, ..)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) Alleg. C lett. A punto 1 c), g) Alleg. A lett. C	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Possibile contatto con materiale potenzialmente infetto (rischio biologico)	Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione in base alla valutazione dei rischi <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi

COMPARTO	MANSIONE	ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.LGS. 151/01	PERIODO DI ASTENSIONE
Servizi alla persona	Parrucchiera	Stazione eretta prolungata	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Impiego di prodotti pericolosi per tinture, permanenti, fissaggi (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) Alleg. A lett. C	<input type="checkbox"/> Gestazione in base alla valutazione dei rischi <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
	Estetista	Posture incongrue o stazione eretta prolungata	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Possibile contatto con sangue (rischio biologico)	Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione in base alla valutazione dei rischi <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Impiego di prodotti chimici pericolosi per la salute (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) Alleg. A lett. C	<input type="checkbox"/> Gestazione in base alla valutazione del rischio <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
	Alberghi ed esercizi pubblici	Cameriera (ai piani, al banco, ai tavoli)	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) Alleg. A lett. C
Uso di scale			Alleg. A lett. E	<input type="checkbox"/> Gestazione
Stazione eretta prolungata			Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
Lavori pesanti e posture			Alleg. A lett. F	<input type="checkbox"/> Gestazione

COMPARTO	MANSIONE	ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.LGS. 151/01	PERIODO DI ASTENSIONE
Alberghi ed esercizi pubblici	Cuoca addetta mensa	Stazione eretta prolungata	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Lavori pesanti con movimentazione di carichi e posture	Alleg. A lett. F Alleg. C lett. A punto 1 b)	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) Alleg. A lett. C	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Microclima (cuoca)	Alleg. C lett. A punto 1 f) Art. 7 comma 4	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
Commercio	Commessa	Stazione eretta prolungata	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Uso di scale	Alleg. A lett. E	<input type="checkbox"/> Gestazione
	Cassiera	Postura fissa	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Ritmi lavoro comportante stress e fatica - Movimenti ripetitivi arti superiori	Alleg. C lett. A punto 1 g)	<input type="checkbox"/> Gestazione
	Banconiera gastronomia	Postura fissa eretta	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Lavori pesanti con movimentazione di carichi e posture	Alleg. A lett. F Alleg. C lett. A punto 1 b)	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Sollecitazioni termiche (basse temperature)	Art. 7 comma 4	<input type="checkbox"/> Gestazione in base alla valutazione dei rischi <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi

COMPARTO	MANSIONE	ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.LGS. 151/01	PERIODO DI ASTENSIONE
Sanità	Reparti ospedalieri	Stazione eretta prolungata	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Movimentazione pazienti	Alleg. A lett. F e G Alleg. C lett. A punto 1 b)	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione in base alla valutazione dei rischi <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
	Servizi ambulatoriali	Stazione eretta prolungata	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Eventuale contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione in base alla valutazione dei rischi <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
	Servizi di riabilitazione	Stazione eretta prolungata, postura obbligata e affaticante	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Eventuale contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione in base alla valutazione dei rischi <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi

COMPARTO	MANSIONE	ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.LGS. 151/01	PERIODO DI ASTENSIONE
Sanità	Servizi di riabilitazione	Movimentazione pazienti	Alleg. A lett. F e G Alleg. C lett. A punto 1 b)	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Radiazioni non ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a onde elettromagnetiche e laser	Alleg. C lett. A punto 1 e) Alleg. A lett. C	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto
	Sale operatorie	Stazione eretta prolungata, postura obbligata e affaticante	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto
		Gas anestetici (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto
		Radiazioni ionizzanti	Art.8 Alleg. A lett. D	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto <input type="checkbox"/> allattamento se rischio di contaminazione
	Studio dentistico	Stazione eretta prolungata, postura obbligata e affaticante	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute per operazioni tipo preparazione amalgama, disinfezione o sterilizzazione (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) Alleg. A lett. C	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto

COMPARTO	MANSIONE	ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.Lgs. 151/01	PERIODO DI ASTENSIONE	
Sanità	Studio dentistico	Contatto con sangue nei lavori tipo assistenza a estrazioni, detartarasi, otturazioni (rischio biologico)	Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto	
		Stazione eretta prolungata, postura obbligata	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione	
		Radiazioni ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a RX	Art. 8 Alleg. A lett. D	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto <input type="checkbox"/> allattamento se rischio di contaminazione	
	SUEM e PS		Stazione eretta prolungata, postura obbligata e affaticante	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
			Movimentazione pazienti	Alleg. A lett. F e G Alleg. C lett. A punto 1 b)	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
			Possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione in base alla valutazione dei rischi <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
			Assistenza a pazienti con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente)	Alleg. A lett. L	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi

COMPARTO	MANSIONE	ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.LGS. 151/01	PERIODO DI ASTENSIONE
Sanità	Reparti di psichiatria e servizi di salute mentale – SERT	Assistenza a pazienti con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente)	Alleg. A lett. L	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione in base alla valutazione dei rischi <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
	Radiologia e radioterapia	Radiazioni ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a RX	Art. 8 Alleg. A lett. D	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto <input type="checkbox"/> allattamento se rischio di contaminazione
		Radiazioni non ionizzanti in relazione all'impiego di attrezzature che espongono a onde elettromagnetiche e laser	Alleg. C lett. A punto 1 e f) Alleg. A lett. C	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto
		Movimentazione pazienti	Alleg. A lett. F e G Alleg. C lett. A punto 1 b)	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi

COMPARTO	MANSIONE	ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.LGS. 151/01	PERIODO DI ASTENSIONE
Sanità	Oncologia	Possibile contatto con pazienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione in base alla valutazione dei rischi <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Farmaci antitumorali (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) Alleg. A lett. C	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto
	Laboratorio	Impiego di prodotti chimici pericolosi per la salute (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) All.A lett.C	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto
		Rischio biologico	Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto
		Postura obbligata e affaticante	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
	CEOD (assistenza disabili)	Assistenza a pazienti con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente)	Alleg. A lett. L	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Movimentazione pazienti	Alleg. A lett. F e G Alleg. C lett. A punto 1b)	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi

COMPARTO	MANSIONE	ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.LGS. 151/01	PERIODO DI ASTENSIONE
Servizi	Badante/Colf in casa privata /// Addetto all'assistenza presso case di soggiorno per anziani	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3. a) e b) Alleg. A lett. C	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Eventuali lavori pesanti e movimentazione di carichi e/o pazienti	Alleg. A lett.F e Alleg. C lett. A punto 1 b)	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Uso di scale	Alleg. A lett. E	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Assistenza a persone con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente)	Alleg. A lett. L	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Possibile contatto con persone non autosufficienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione parto se in presenza di patologie infettive documentate <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto se in presenza di patologie infettive documentate
	Operatore ecologico	Stazione eretta prolungata e lavori pesanti	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Movimentazione di carichi	Alleg. A lett. F e Alleg. C lett. A punto 1 b)	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi

COMPARTO	MANSIONE	ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.LGS. 151/01	PERIODO DI ASTENSIONE
Servizi	Operatore ecologico	Rumore	Alleg. C lett. A punto 1c)	<input type="checkbox"/> Gestazione per livelli superiori a 80dB (Lex,8h) <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto se livelli superiori a 85dB (Lex,8h)
		Contatto con materiali potenzialmente infetto (rischio biologico)	Alleg. C lett. A punto 2	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto
		Stazionamento su pedane vibranti	Alleg. A lett. O Alleg. C lett. A punto 1 a)	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Guida di automezzi	Alleg. A lett. O	<input type="checkbox"/> Gestazione
	Guida/lavoro a bordo di automezzi	Posture incongrue, obbligate e affaticanti	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Vibrazioni	Alleg. A lett. O	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
Tessile	Stiratura	Stazione eretta prolungata	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Eventuale movimentazione carichi	Alleg. A lett. F Alleg. C lett. A punto 1 b)	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Microclima e calore diretto all'addome (rischio radiazioni infrarosse)	Alleg. C lett. A punto 1 e) e f) Art. 7 comma 4	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Impiego di prodotti per la smacchiatura pericolosi per la salute (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) Alleg. A lett. C	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto

COMPARTO	MANSIONE	ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.LGS. 151/01	PERIODO DI ASTENSIONE
Tessile	Confezionamento	Posture incongrue, obbligate e affaticanti	Alleg. A lett. G	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Uso frequente e con sforzo del pedale	Alleg. A lett. H	<input type="checkbox"/> Gestazione
		Eventuale movimentazione carichi	Alleg. A lett. F e Alleg. C lett. A punto 1b)	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Impiego di prodotti per smacchiatura, incollaggio, etc pericolosi per la salute (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3. a) e b) Alleg. A lett. C	<input type="checkbox"/> Gestazione <input type="checkbox"/> Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto

APPENDICE OPERATIVA

- **GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI E PUERPERE**

Questa check list può essere utilizzata dal datore di lavoro per **valutare la compatibilità, di ogni postazione di lavoro**, nella quale viene o potrebbe essere impiegata una lavoratrice, **con lo stato di gravidanza** o con il puerperio (sette mesi dopo il parto). L'elenco delle situazioni lavorative non è esaustivo ma rappresenta solo un esempio di come procedere in ogni realtà produttiva.

RISCHI PRESENTI o OPERAZIONI SVOLTE	No	Si
La lavoratrice sta in piedi per più di metà del turno lavorativo?		
La mansione prevede l'alzarsi ripetutamente dal sedile?		
La lavoratrice deve stare seduta in posizioni obbligate?		
La lavoratrice esegue ripetuti piegamenti o rotazione del busto		
La mansione prevede l'uso di scale, impalcature o pedane?		
La lavoratrice esegue movimenti ripetitivi degli arti superiori la cui valutazione OCRA ha evidenziato rischio di tipo medio o elevato?		
La lavoratrice esegue movimentazione manuale di pesi la cui valutazione NIOSH ha evidenziato rischio superiore a 0,85		
La lavoratrice esegue movimentazione manuale di pesi la cui valutazione NIOSH ha evidenziato rischio superiore a 1		
La lavoratrice esegue operazioni con contatto o esposizione a rischio biologico come il lavoro presso strutture di cura o laboratori di analisi e ricerca?		
La lavoratrice esegue lavori notturni (dalle 24 alle 6)?		
La lavoratrice esegue mansioni con esposizione personale rumore superiore a 80 dBA (Lex,8h)?		
La lavoratrice esegue mansioni con esposizione personale rumore superiore a 85 dBA (Lex,8h)?		
La lavoratrice esegue lavori a bordo di mezzi di trasporto (es. carrelli elevatori, pulmann, treni, navi, aerei ecc.)?		
La lavoratrice esegue lavori con utilizzo di utensili comportanti vibrazioni o scuotimenti (esempio:ribattitrici, martelli ad asse flessibile, motoseghe)?		

La lavoratrice opera su pedane vibranti con esposizione a rischio vibrazioni a tutto il corpo?		
La lavoratrice opera su pedane vibranti con esposizione a rischio vibrazioni a tutto il corpo con livello di esposizione giornaliero superiore a 0,5 m/s ² ?		
La lavoratrice usa macchine mosse a pedale (ad esempio macchine da cucire, presse, etc)?		
La mansione svolta dalla lavoratrice espone a radiazioni infrarosse? O ultraviolette?		
La mansione svolta dalla lavoratrice espone a campi elettromagnetici (ad esempio presse, incollaggio,...)		
La lavoratrice esegue lavori in vicinanza di forni, essicatoi o altre fonti di calore o in condizioni microclimatiche sfavorevoli.		
La lavoratrice esegue lavori con esposizione a basse temperature o a sbalzi termici (ad esempio carico-scarico celle frigo, lavorazione delle carni o del pesce, etc)		
La lavoratrice impiega direttamente o è esposta a sostanze e preparati classificati come: tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E), estremamente infiammabili (F+), nocivi (Xn) con le seguenti frasi di rischio R39, R40, R42, R43, R46, R48, R60, R61, irritanti (Xi) con le seguenti frasi di rischio R42, R43; (valutare anche l'esposizione indiretta ad esempio se nelle vicinanze vengono effettuate operazioni come verniciatura, essiccazione di pezzi verniciati, levigatura, pulizia dei mobili con solvente, incollaggio, ecc.)		

IN CASO AfferMATIVO:

SITUAZIONE È INCOMPATIBILE CON LA GRAVIDANZA E LA LAVORATRICE VA SPOSTATA DI MANSIONE

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA GRIGLIA:

- controllare la presenza dei rischi sopra citati su ogni posizione di lavoro e/o su ogni mansione,
- quando è presente anche solo **uno** dei rischi, verificare la possibilità di:
 - **modificare il rischio sulla posizione di lavoro:** i fattori di rischio più modificabili sono quelli ergonomici (es. facendo lavorare da seduta la lavoratrice e permettendole di muoversi e di riposare, per ridurre eventuali complicazioni correlate alla gravidanza; se svolge lavori con movimenti ripetitivi degli arti superiori, vanno previste pause almeno ogni ora per evitare la comparsa delle sindromi da intrappolamento dei nervi periferici)
 - **cambiare la lavoratrice di mansione** assegnandola ad un lavoro esente dai rischi sopra elencati,
- qualora non sia possibile** eliminare i rischi rilevati come dal punto 2, il datore di lavoro deve **attivare autonomamente** la procedura con la Direzione Provinciale del Lavoro per **l'astensione anticipata dal lavoro dell'interessata**.

• ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE LAVORATRICI MADRI

MANSIONE	RISCHI	COMPATIBILITA'				MISURE
		Gravidanza		Allattamento		
		S I	N O	S I	N O	
Commissa	Stazionamento in piedi		X	X		Spostamento alla mansione di... (es centralinista) Oppure allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza
	Movimentazione manuale carichi con indice di rischio compreso fra 0,85 e 1		X	X		
Commissa e pulizie	Stazionamento in piedi		X	X		Spostamento alla mansione di... (es centralinista) Oppure allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e per fino a 7 mesi dopo il parto
	Movimentazione manuale carichi con indice di rischio compreso fra 0,85 e 1		X	X		
	Uso di prodotti pericolosi per la pulizia		X		X	
Magazziniera	Stazionamento in piedi		X	X		Spostamento alla mansione di... (es centralinista) Oppure allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e per fino a 7 mesi dopo il parto
	Movimentazione manuale carichi con indice di rischio superiore a 1		X		X	
Addetta a pressa di minuteria metallica	Stazionamento in piedi		X	X		Spostamento alla mansione di... (es addetta portineria) Oppure allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto
	Esposizione a rumore compreso tra 80 e 85 dBA		X	X		
	Esposizione a nebbie di oli minerali		X		X	

Assistent e alla poltrona	Stazionamento in piedi		X	X		Spostamento alla mansione di... (es addetta segreteria) Oppure allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidenza e per fino a 7 mesi dopo il parto
	Rischio biologico		X		X	
	Uso di prodotti pericolosi per la disinfezione		X		X	
Impiegata addetta ai VDT		X		X		Eventuale modifica dell'orario Eventuale modifica delle pause (da concordare con la lavoratrice) Anticipo di un mese del congedo di maternità, da valutare caso per caso
Impiegata addetta ai. CALL CENTER		X		X		Ev. abolizione dei turni serali (da concordare con la lavoratrice) Ev. aumento/modifica delle pause (da concordare con la lavoratrice) Anticipo di un mese del congedo di maternità, da valutare caso per caso

• **MODELLO PER L'INFORMAZIONE ALLA LAVORATRICE**

OGGETTO: informazione sui rischi lavorativi e relative misure di tutela che devono essere attuate in caso di gravidanza.

Dalla valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza e allattamento effettuata dall'azienda, emerge che le mansioni sotto indicate sono incompatibili con la gravidanza e, in alcuni casi, anche fino a 7 mesi dopo il parto:

<i>Mansione</i>	<i>Rischi</i>	<i>Compatibilità</i>	
		<i>in gravidanza.</i>	<i>fino a 7 mesi dopo il parto.</i>
.....

In caso di gravidanza l'interessata sarà spostata alla seguente mansione:

.....

oppure

non essendo possibile – in relazione all'organizzazione produttiva dell' azienda – lo spostamento di mansione, verranno attivate le procedure, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro per il congedo anticipato di maternità.

Si richiama pertanto la necessità di comunicare il prima possibile lo stato di gravidanza – sia a voce che tramite certificato dello specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del parto) – al fine di consentire l'applicazione delle misure di protezione e prevenzione.

**GUIDA all'ANALISI delle PRINCIPALI CONDIZIONI LAVORATIVE DI RISCHIO e
PREGIUDIZIEVOLI PER LA LAVORATRICE MADRE.****CONDIZIONI DI LAVORO A RISCHIO (D.Lgs. 151/01 artt. 7 e 17, comma 2, lett.c)****Rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori**

I lavori che comportano l'effettuazione di movimenti ripetuti degli arti superiori possono incrementare l'occorrenza di patologie a carico degli arti superiori.

La gravidanza rappresenta una delle concause nel determinismo di tali patologie, poichè le modifiche endocrinologiche possono determinare un incremento dell'imbibizione dei tessuti molli favorendo la comparsa delle sindromi da compressione dei nervi periferici, in particolare della sindrome del tunnel carpale. Il periodo della gestazione più suscettibile a tale rischio va dal 3° al 5° mese.

Ai sensi dell'art. 11 allegato C lettera A punto 1 g) il DDL valuta i movimenti ripetuti e le posture di lavoro. La metodologia di valutazione del rischio specifico è quella indicata all'allegato XXXIII del D.Lgs 81/08 (ISO 11228-3) che corrisponde al metodo OCRA. Le linee guida della Regione Veneto sui "metodi di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori" del giugno 2008 fanno riferimento anche ad altre metodologie standardizzate e accreditate da utilizzare. Qualora tali valutazioni diano come risultato indici di rischio medio o elevato –soglia di attivazione della sorveglianza sanitaria- le mansioni risultano vietate per la gravidanza.

Rischio da movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi è un fattore di rischio per la salute della donna nel periodo della gravidanza e in alcuni casi anche per il periodo successivo al parto; i cambiamenti, infatti, legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco causati dall'addome sporgente, determinano un maggiore affaticamento e una riduzione della capacità di resistenza al carico.

Inoltre il rilassamento dei legamenti, causato dai mutamenti ormonali che intervengono nelle gestanti e nelle puerpere, facilita l'insorgenza di lesioni a carico dei legamenti stessi e dei dischi intervertebrali .

Per quanto riguarda gli effetti specifici sul prodotto del concepimento gli studi indicano la possibilità del verificarsi di lesioni al feto e parto prematuro. La base neurofisiologica in grado di spiegare gli effetti dei fattori di rischio ergonomici sul prodotto del concepimento consiste nel fatto che il lavoro fisicamente pesante determina il rilascio di catecolamine con conseguente aumento della pressione arteriosa e della irritabilità uterina e riduzione della perfusione placentare con il maggior rischio di distacco, d'aborto, parto prematuro e basso peso alla nascita.

La movimentazione manuale dei carichi rientra tra i lavori vietati per la gestazione e il puerperio:

- l'articolo 7 comma 1 della Legge 151 del 2001 recita “è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri”;
- secondo l'Allegato A lett. F) i lavori di manovalanza pesante sono vietati durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- secondo l'Allegato A lett. C malattie professionali: le “..lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” sono vietate durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto;
- l'Allegato C, lettera A, punto 1 b) indica che il datore di lavoro deve valutare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 151/01, la movimentazione manuale di carichi pesanti che comporta rischi, soprattutto dorsolombari..

La metodologia di valutazione del rischio specifico è quella indicata all'allegato XXXIII del D.Lgs 81/08 (ISO 11228-1) che corrisponde al metodo NIOSH '93, successivamente integrato dalla nuova norma tecnica UNI EN 1005-2, recepita in Italia nel novembre 2004. Le linee guida della Regione Veneto sui “metodi di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti” dell'aprile 2009 fanno riferimento anche ad altre metodologie standardizzate e accreditate da utilizzare, qualora il metodo NIOSH non sia applicabile.

Il metodo NIOSH, così modificato, identifica diverse sottopopolazioni che possono presentare un rischio aumentato di possibili lesioni dorso-lombari: i giovani, gli anziani, le lavoratrici in gravidanza e le persone che hanno già sofferto di problemi alla schiena. Individua pertanto masse di riferimento o costanti di peso, da utilizzare nel calcolo dell'indice di rischio, diversificate a seconda del genere, età, sesso e condizione fisiologica:

- per quanto riguarda le donne gravide, la massa di riferimento o costante di peso è pari a 5 kg,
- per quanto riguarda le donne puerpere la massa di riferimento o costante di peso è di 15 Kg.

Definito il peso ideale (costante di peso o massa di riferimento), si procede all'analisi del rischio al fine di calcolare il peso di limite raccomandato (ossia il peso che dovrebbe avere un carico movimentato nelle condizioni reali) e l'indice di rischio, ossia l'effettivo rischio a cui è esposta la lavoratrice:

- per la lavoratrice gestante è accettabile un'esposizione ad un indice di rischio $< 0,85$,
- per la lavoratrice puerpera è accettabile un'esposizione ad un indice di rischio inferiore a 1 (valore al quale vi è l'attivazione della sorveglianza sanitaria).

Indipendentemente dalla metodologia di valutazione utilizzata, il rischio da movimentazione manuale di carichi viene considerato pregiudizievole per la salute della lavoratrice fino al settimo mese dopo il parto quando l'indice di rischio ottenuto prevede l'attivazione della sorveglianza sanitaria.

Rischio chimico

Durante la gravidanza si verificano nella donna delle modifiche fisiologiche che possono interferire con i meccanismi di assorbimento, di trasporto ed eliminazione di diversi agenti chimici.

Nell'embrione i meccanismi fisiologici di detossificazione sono immaturi e non completamente efficienti. Nel neonato gli effetti tossici conseguenti ad esposizione a sostanze chimiche sono maggiori che nell'adulto per il più elevato rapporto tra superficie/volume corporeo e per il non completo sviluppo delle capacità metaboliche.

La maggiore suscettibilità a riportare danni da agenti chimici da parte della gestante, del feto e del neonato, la possibilità di sviluppare danni genetici a breve ed a lungo termine, la possibilità di

effetti sinergici o additivi tra le varie sostanze presenti nell'ambiente di lavoro, la carenza di dati certi, a fronte del gran numero di rischi e casi sospetti, tutti questi elementi – considerando anche il fatto che la maggior parte dei danni genetici sono potenzialmente persistenti ed irreparabili, anche per le generazioni future e che l'unico rimedio è la prevenzione - inducono ad applicare la massima cautela e la massima protezione possibili.

Come indicato nelle Linee Guida relative alla protezione da agenti chimici del Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro delle Regioni e delle Province Autonome (anno 2003), una lettura coordinata del D.Lgs 151/01, Allegato A e del D.Lgs 81/08, Titolo IX, porta a considerare vietati per tutta la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto i seguenti lavori pericolosi, faticosi e insalubri:

1. lavori vietati ai minori, indicati nell'Allegato 1 della L 977/67, come modificato dai D.Lgs 345/99 e 262/00;
2. lavori che espongono ad agenti chimici pericolosi, come definiti nell'art. 222 del D.Lgs 81/08, e cioè:
 - agenti chimici classificati come sostanze pericolose (escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente)
 - agenti chimici che, pur non essendo classificati come pericolosi, possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a causa di loro proprietà chimico-fisiche o tossicologiche.
3. lavori che espongono alle malattie professionali tabellate.

Il divieto si applica per il periodo di gravidanza indipendentemente dall'entità del rischio (quantitativi utilizzati; uso saltuario, ecc.) anche nei casi in cui il rischio sia definito basso e irrilevante. Da valutare caso per caso se sussista il rischio anche per il periodo del puerperio e allattamento in base alla valutazione del rischio che dovrà tener conto delle caratteristiche tossicologiche del prodotto, modalità d'uso, quantitativi, tempo di utilizzo e misure di prevenzione e protezione adottate.

E' da tener conto che gli agenti chimici pericolosi possono provocare un danno al feto per dosi che non necessariamente producono effetti avversi nell'adulto ed anche i TLV proteggono l'adulto e non il feto, né il lattante.

Da considerare – oltre all'utilizzo diretto di sostanze o preparati- anche il possibile sviluppo nell'ambiente di lavoro, per presenza di lavorazioni nocive, tenendo conto anche dei possibili malfunzionamenti, rotture, incidenti, fasi produttive particolari, interventi di manutenzione, ecc..

Rischio da sollecitazioni termiche

Durante la gravidanza vi è una ridotta capacità di adattamento al caldo e al freddo a causa delle modificazioni fisiologiche che compaiono in questo periodo; vi è infatti un abbassamento della pressione arteriosa, un aumento della frequenza e della gittata cardiaca, una dilatazione venosa con accumulo di sangue soprattutto nelle vene degli arti inferiori.

Tali cambiamenti possono anche sfociare in patologie quali: ipotensione, tromboflebite, ridotto flusso placentare, infezioni delle prime vie aeree, ecc.

La ridotta capacità di adattamento al caldo ed al freddo – con particolare riferimento agli sbalzi di temperatura - perdura anche nel periodo post partum, con la possibilità che l'esposizione a sollecitazioni termiche comprometta l'allattamento.

L'esposizione ad elevate temperature provocate da fonti di calore connesse con il ciclo produttivo con condizioni severe di disagio microclimatico e di stress termico, quali quelle che si potrebbero trovare in lavanderie, stirerie, centri cottura di tipo industriale, è quindi da considerarsi pregiudizievole per tutta la gravidanza (allegato C lettera A punto 1.f) e fino ai sette mesi dopo il parto (art. 7, comma 4, D.Lgs 151/01).

Il lavoro nei magazzini frigoriferi è vietato per la gravidanza (All. A lettera A, allegato C lettera A punto 1.f) e fino ai sette mesi dopo il parto (art. 7, comma 4, D.Lgs 151/01).

Tale divieto va esteso a tutti i lavori che comportano esposizione, anche saltuaria, a basse temperature o a sbalzi di temperatura superiori a 10-15°C, quali: lavorazione delle carni, del pesce, dei prodotti ortofrutticoli, carico e scarico delle celle frigo, ecc., per tutta la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (allegato C lettera A punto 1.f, art. 7, comma 4, D.Lgs 151/01).

Rischio da sollecitazioni meccaniche

a) Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo

La colonna vertebrale è la struttura che risente maggiormente dei danni provocati dalle vibrazioni, le manifestazioni cliniche più frequenti sono la lombalgia e la sciatalgia.

Nelle donne in gravidanza tali disturbi sono più frequenti a causa delle modificazioni fisiologiche che avvengono in questo periodo, come l'incremento della lordosi lombare.

La chinetosi è legata all'iperstimolazione del vestibolo e dei canali semicircolari, si manifesta con maggior incidenza nella donna in gravidanza, accentuando i disturbi tipici di questo periodo quali la nausea e il vomito.

L'esposizione a vibrazioni può determinare trasmissione di energia meccanica alla placenta, può produrre un effetto di risonanza negli organi addominali e modificazioni emodinamiche a livello della placenta e degli organi pelvici; può provocare inoltre alterazioni dell'equilibrio neuroendocrino, con conseguenze negative sull'allattamento.

L'esposizione prolungata può accrescere il rischio di aborto spontaneo, parto prematuro o sottopeso alla nascita, riduzione o perdita del latte.

I riferimenti normativi in merito sono i seguenti:

- D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo III: pone quale valore d'azione giornaliero 0,5 m/s² superato il quale è obbligatoria la sorveglianza sanitaria
- D.Lgs. 151/01: - allegato A lett. I: lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettano intense vibrazioni: durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
 - allegato A lett. O: lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
 - allegato A lett. A lavori vietati ai minori: punto 16: "lavorazioni di escavazione... di conduzione e manovra di mezzi meccanici" punto 27: "... condotta di macchine motrici semoventi con propulsione meccanica"
 - allegato A lett. C malattie professionali: "... lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero" durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto;
 - allegato C lett. A punto 1g) "... spostamenti sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento..."

Quindi durante la gravidanza sono vietati tutti i lavori comportanti esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo indipendentemente dal livello delle vibrazioni stesse, mentre per i 7 mesi dopo il parto il divieto scatta solo nel caso sia superato il livello d'azione giornaliero (obbligo sorveglianza sanitaria).

b) Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Tali vibrazioni possono provocare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici: gravidanza ed allattamento favoriscono l'instaurarsi o l'aggravarsi di tali patologie.

I riferimenti normativi in merito sono:

- D.Lgs. 81/08 Titolo VIII, Capo III: pone quale valore d'azione giornaliero $2,5 \text{ m/s}^2$ superato il quale è obbligatoria la sorveglianza sanitaria
- D.Lgs. 151 del 26/03/2001:
 - allegato A lett. A lavori vietati ai minori: punto 34: "lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza"
 - allegato A lett. C: malattie professionali: "... lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio" durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto;
 - allegato A lett. I: lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettano intense vibrazioni: durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
 - allegato C lett. A punto 1a) "colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti"

Durante la gravidanza è vietato l'utilizzo degli strumenti vibranti elencati nelle varie normative (vedi sopra), per gli altri casi, si valuteranno le singole situazioni.

Per quanto riguarda i sette mesi dopo il parto, è vietato l'utilizzo degli strumenti vibranti presenti nell'elenco delle malattie professionali (Allegato A lett. C) e quelle che comportano un superamento del valore d'azione giornaliero (obbligo della sorveglianza sanitaria).

Rischio Rumore

Gli effetti dell'esposizione a rumore durante la gravidanza sono stati oggetto di numerosi studi.

La maggior parte delle indagini epidemiologiche effettuate in donne professionalmente esposte a rumore mette in evidenza una riduzione della crescita del feto, un minor peso alla nascita, e una riduzione della durata media della gravidanza. E' stata inoltre evidenziata una correlazione tra esposizione a rumore durante la gravidanza e riduzione della capacità uditiva dei neonati.

In considerazione degli effetti extrauditivi (apparato cardiocircolatorio, equilibrio neuroormonale), anche l'allattamento può risentire negativamente dell'esposizione ad alti livelli di rumorosità).

Il rumore rientra tra gli agenti di cui all'allegato C che il datore di lavoro deve valutare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 151/01.

Il riferimento normativo in merito all'esposizione professionale al rumore è il D.Lgs. 81/08, Titolo VIII Capo II: che definisce tre valori: il valore limite di esposizione $L_{ex,8h}=87 \text{ dB(A)}$, il valore superiore d'azione $L_{ex,8h}=85 \text{ dB(A)}$ e il valore inferiore d'azione $L_{ex,8h}=80 \text{ dB(A)}$. Il superamento del valore superiore d'azione rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

Il criterio da adottare per l'allontanamento dall'esposizione, come già evidenziato nelle precedenti linee guida della regione veneto, è il seguente:

- per tutto il periodo di gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore siano uguali o superiori a 80 dBA ($L_{ex,8h}$)

- anche fino a 7 mesi dopo il parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori agli 85 dBA(Lex,8h)

Rischio biologico

Durante la gravidanza gli agenti infettivi possono creare gravi problemi compromettendone irreversibilmente l'esito. Le ripercussioni sul prodotto del concepimento avvengono o per azione diretta dell'agente infettivo sulle fasi di fecondazione, impianto, embriogenesi e sviluppo fetale o attraverso i forti rialzi termici o per effetto delle terapie mediche a cui la gestante viene sottoposta.

A seconda dell'epoca gestazionale in cui l'infezione viene contratta si configurano come aborto, morte intrauterina, ritardo di accrescimento, parto prematuro, malformazioni. Anche il puerperio costituisce un periodo di particolare vulnerabilità per la capacità di alcuni microrganismi di infettare con gravi conseguenze il neonato in corso di allattamento o per lo stretto contatto fisico tra madre e bambino. Tra gli agenti patogeni in causa ricordiamo i virus epatite B e C, rosolia, HIV, parotite, herpes, citomegalovirus e il bacillo della Tuberculosis, la Salmonella Typhi, il Toxoplasma. Pertanto il D.Lgs 151/2001 tutela la lavoratrice madre anche contro il rischio biologico imponendo il divieto di esposizione ad esso quando costituito dagli agenti infettivi considerati dall'allegato A lettere A,B,C, oltre che dal toxoplasma e virus della rosolia contemplati nell'allegato B dello stesso decreto. Questo divieto viene altresì esteso agli altri ag. biologici appartenenti alle classi di pericolosità 2, 3, 4, come definite dall'allegato XLVI al Titolo X del D.Lgs 81/08, per i quali sia nota la capacità di compromettere la salute della gestante e del nascituro (allegato C al D. Lgs 151/2001). Per quanto sopra il divieto va esteso fino a 7 mesi dopo il parto.

La quantificazione del rischio biologico è resa problematica dall'oggettiva difficoltà di misurare l'esposizione, dalla non disponibilità di curve dose-risposta, né di una dose soglia al di sotto della quale non esiste un rischio per la salute. Per ciò, come sottolineato dalle Linee guida per l'applicazione del D.Lgs 626/94 redatte dalla "Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome" l'approccio preventivo è quello che viene adottato per il rischio di natura cancerogena, per il quale l'unica azione efficace ai fini del suo contenimento risulta la riduzione al più basso livello possibile della contaminazione ambientale e dell'entità dell'esposizione individuale. Questo è ancor più vero per l'esposizione delle lavoratrici in gravidanza e puerperio, vista la gravità degli effetti che essa può produrre. In tal caso quindi basterà la dimostrazione, sulla base di dati epidemiologici e di letteratura scientifica, della possibilità di esposizione ad uno o più agenti biologici di pericolosità da 2 a 4 (secondo la classificazione definita nel D.Lgs 81/08) riconosciuti come lesivi per gravidanza e puerperio per porre in atto le misure necessarie onde evitare il rischio. Queste si concretizzano nella verifica della copertura vaccinale, laddove esistano misure di immunoprofilassi attiva standardizzate efficaci (come ad esempio per i virus della rosolia ed epatite B), o, in assenza di queste, nell'allontanamento temporaneo dall'esposizione (fino a 7 mesi dopo il parto) mediante la procedura dell'astensione anticipata da lavoro a rischio, qualora il trasferimento ad una mansione "sicura" non sia obiettivamente praticabile.

Radiazioni cosmiche

Le radiazioni cosmiche (RC) cui può essere esposto il personale di volo dell'aviazione, fanno parte delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti. Le RC sono costituite principalmente da radiazioni gamma e neutroni che variano di livello a seconda dell'altitudine (quote > ai 10000 mt comportano esposizioni rilevanti - 62% dei voli avviene a queste quote-), latitudine (deflessione nella concentrazione dai poli all'equatore) e fase solare (il sole produce ciclicamente RC, le tempeste solari possono incrementarne la produzione sino a 100 volte).

Gli effetti delle radiazioni ionizzanti sull'embrione e sul feto, a seconda del periodo di sviluppo, possono causare l'aborto spontaneo, malformazioni e ritardo mentale.

I dati epidemiologici attualmente disponibili sugli effetti cancerogenetici e quindi sull'incidenza e la prevalenza delle neoplasie maligne nel personale di volo derivano da pochi studi e sono controversi: alcuni studi hanno evidenziato un incremento dei tumori cerebrali, del sistema ematolinfopoietico, del retto, dei melanomi e dei tumori della prostata.

In base a quanto sopra l'attività del personale di volo che comporta l'esposizione a radiazioni cosmiche, rientra tra i lavori vietati per la gravidanza e l'allattamento, i riferimenti normativi in merito sono i seguenti:

D.Lgs. 151/01:

- art. 8;
- Allegato A lett. D: "i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto";
- Allegato A lett. C: "...malattie professionali "malattie causate da radiazioni ionizzanti" durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto;
- Allegato C lett. A punto 1 d) radiazioni ionizzanti"

Rischio cancerogeno da fumo di sigaretta

L'esposizione professionale a fumo passivo – per es. per bariste, cameriere, ecc. in locali per fumatori – è incompatibile con la gravidanza e con l'allattamento, in quanto espone all'inalazione di cancerogeni accertati (D.Lgs. 151/01, All. A lett. A, B e C).

A parte l'esposizione professionale è comunque opportuno indagare sempre sull'eventuale abitudine al fumo delle lavoratrici gestanti, al fine di:

- applicare le tecniche del counselling breve e comunque tutti i mezzi disponibili (opuscoli, iniziative del SERT, ecc.) per promuovere l'astensione dal fumo di sigaretta;
- rafforzare nelle donne che hanno smesso di fumare in occasione della gravidanza, la determinazione a mantenere tale condotta anche una volta terminato il periodo di gravidanza e allattamento.

CONDIZIONI DI LAVORO O AMBIENTALI PREGIUDIZIEVOLI (D.Lgs. 151/01 art. 17 comma 2 lett.b)

L' art. 17 comma 2 lett. b D. lgs. 151/01 prevede la possibilità di estendere il divieto, oltre quanto specificatamente previsto, anche a condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino. Il provvedimento è assunto dalla DPL sulla base di una certificazione sanitaria dell'ULSS (SPISAL) attestante l'esistenza delle condizioni pregiudizievoli.

La valutazione è effettuata sul caso specifico, tenendo conto che lo stato di salute della donna, che non impone il riconoscimento di una gravidanza a rischio (art. 17 comma 2 lett.a), può essere comunque incompatibile con le specifiche condizioni di lavoro o ambientali (ad es: condizioni di lavoro costringenti per motivi organizzativi, fisici, psicologici o ambientali che non rientrano tra i lavori vietati di cui agli artt. 7 e 17 comma 2 lett.c).

Condizione pregiudizievole può essere anche il pendolarismo da valutare tenendo conto della distanza, tempo di percorrenza, numero e tipologia dei mezzi di trasporto, caratteristiche del percorso.

CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE O PREGIUDIZIEVOLI in RELAZIONE ALL'AVANZATO STATO DI GRAVIDANZA (D.Lgs. 151/01 art. 17 comma 1)

Il divieto di adibire al lavoro le donne gestanti è anticipato quando le stesse sono occupate in lavorazioni che in relazione allo stato avanzato di gravidanza siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli (art 17, comma 1, Dlgs 151/01).

La Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5/11/90 ha elencato alcune lavorazioni per le quali è consigliabile l'anticipo di un mese del congedo per maternità, semprechè tali situazioni non presentino anche altri tipi di rischi per i quali scatta il divieto di cui agli artt. 7 e 17 comma 2 lett.c:

- ❑ Lavori del personale medico e paramedico di USL, ospedali, stabilimenti termali, case di riposo servizi domiciliari;
- ❑ Lavori di assistenza ed insegnamento in centri di handicappati;
- ❑ Lavori a contatto con bambini, insegnamento, assistenza, puericultura e ausiliari negli asili nido e nelle scuole materne;
- ❑ Insegnamento di educazione fisica o danza in ogni tipo di struttura;
- ❑ Lavori continuativi ai sistemi informativi automatizzati, ai centralini telefonici ad altri che obbligano a posizione assisa continuativa per almeno 2/3 dell'ora di lavoro; qualora queste attività richiedano un particolare impegno psicofisico che configuri uno stato di stress e per il ritmo e lavorativo e per le condizioni ambientali sfavorevoli, in particolare luminosità e rumore, si applica l'art. 5 lettere b-c; per
- ❑ Lavori che comportano l'apprestamento di cure agli animali o il contatto con essi , ad esclusione degli animali da cortile.

In attesa di un decreto ministeriale che elenchi i lavori gravosi per l'avanzato stato di gravidanza – per i quali è previsto come misura di tutela, non lo spostamento di mansione, ma l'anticipo del congedo di maternità al sesto mese anziché al settimo – ed a integrazione della Circolare di cui sopra, andranno valutate condizioni lavorative (al di fuori di quelle a rischio o pregiudizievoli di cui sopra) in relazione all'avanzato stato di gravidanza, quali:

1. lunghi tragitti casa-lavoro;
2. lavori con posizione seduta con limitate possibilità di modificare la postura;
3. lavori con ritmi e carichi stressanti.



APPENDICE NORMATIVA

D.lgs. 26.03.2001 n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 l. 53/00

Capo II - Tutela della salute della lavoratrice

6. Tutela della sicurezza e della salute.

([decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1](#); [legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9](#))

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.

2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del [decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124](#), purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.

7. Lavori vietati.

([legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1](#); [decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3](#); [legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3](#))

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'[articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026](#), riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le

disposizioni di cui all'[articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

8. Esposizione a radiazioni ionizzanti.

[\(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69\)](#)

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un *millisievert* durante il periodo della gravidanza.

2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

9. Polizia di Stato, penitenziaria e municipale.

[\(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14\)](#)

1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato ⁽⁶⁾.

2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all'articolo 6, lettera z), della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.

[\(6\)](#) Vedi, anche, il [comma 2 dell'art. 14, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170](#) e il [comma 2 dell'art. 18, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51](#).

10. Personale militare femminile.

[\(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3\)](#)

1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'[articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380](#), dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con

i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza.

11. Valutazione dei rischi.

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

12. Conseguenze della valutazione.

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

13. Adeguamento alla disciplina comunitaria.

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.

14. Controlli prenatali.

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

15. Disposizioni applicabili.

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Capo III - Congedo di maternità

16. Divieto di adibire al lavoro le donne.

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 ⁽⁷⁾;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto ⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ Lettera così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

⁽⁸⁾ Per l'estensione del divieto previsto dal presente articolo vedi l'art. 1, D.M. 12 luglio 2007.

17. Estensione del divieto.

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 ⁽⁹⁾.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi ⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

⁽¹⁰⁾ Sull'applicabilità dell'estensione del divieto di cui al presente articolo vedi l'art. 3, D.M. 12 luglio 2007.

18. Sanzioni.

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)

1.L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

(Omissis)

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. [75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della [direttiva n. 67/548/CEE](#), purché non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

L. 10.10.1967 n. 977
Tutela del Lavoro dei bambini e degli adolescenti
Art. 6

1. È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.
2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e *soltanto* per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#).
5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
6. L'Allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo così sostituito dall'[art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345](#) come a sua volta sostituito dall'[art. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262](#) (Gazz. Uff. 25 settembre 2000, n. 224). A norma di quanto disposto dal [comma 1 dell'art. 16 del suddetto D.Lgs. n. 345 del 1999](#), fino alla data del 20 ottobre 2000 non trova applicazione la disposizione dell'art. 7 dello stesso decreto, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 del presente articolo

Allegato I ⁽³⁸⁾

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321](#);

b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al [D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 91](#) e al [D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 92](#).

3. Agenti chimici:

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del [decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52](#), e successive modificazioni e integrazioni e del [decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285](#);

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

- 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
- 2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
- 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
- 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
- 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
- 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
- 7) può ridurre la fertilità (R60);
- 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: «può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)»;

d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#);

e) piombo e composti;

f) amianto.

II. Processi e lavori:

Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso.

1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del [decreto legislativo n. 626 del 1994](#).

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302](#).

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'[art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547](#).

9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

11) Lavorazioni nelle fonderie.

12) Processi elettrolitici.

13) [Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica].

14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

15) Produzione e lavorazione dello zolfo.

16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

19) Lavorazione dei tabacchi.

20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

21) Produzione di calce ventilata.

22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

25) Lavori nei magazzini frigoriferi.

26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

27) Condotte dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'[articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.

30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.

35) Produzione di polveri metalliche.

36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

(38) Allegato aggiunto dall'[art. 15, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345](#). Successivamente, l'[art. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262](#) (Gazz. Uff. 25 settembre 2000, n. 224), ha così modificato il titolo del punto I, la lettera *b*) del numero 1) del punto I; la lettera *c*) del numero 3) del punto I; il punto II, dopo il titolo; i numeri 7), 13), 27), 33), e 34) del punto II.

D.Lgs. 9.04.2008 n. 81**Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con le modifiche apportate dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106)****Art. 41. Sorveglianza sanitaria**

1. La sorveglianza sanitaria é effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di

durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di

lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3, del presente decreto.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) per accertare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed

alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, **lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)**

35

sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento

della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25,

comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei

seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio

giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

9. Avverso i giudizi del medico competente **ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva** é ammesso

ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza

territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o

la revoca del giudizio stesso.

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ⁽¹⁾.Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ^{(2) (3) (4)}.Allegato N. 4 ⁽²²³⁾

Tabella delle malattie professionali nell'industria

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità della cessazione dalla lavorazione
1) MALATTIE CAUSATE DA ANTIMONIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ANEMIA EMOLITICA (D59.8)	Lavorazioni che espongono a stibina.	1 anno
b) PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA (J63.8)		10 anni
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ANTIMONIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti.	3 anni
2) MALATTIE CAUSATE DA ARSENICO, LEGHE E COMPOSTI		
a) ANEMIA EMOLITICA (D59.8)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'idrogeno arsenicale.	1 anno
b) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)		3 anni
c) DERMOPATIE: CHERATOSI PALMO PLANTARE (L85.1), ULCERE (L98.4), MELANODERMA (L81.4)		3 anni
d) EPATOPATIA CRONICA (K71)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico, leghe e composti.	3 anni
e) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
f) EPITELIOMA CUTANEO (C44)		Illimitato
g) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ARSENICO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
3) MALATTIE CAUSATE DA BERILLIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) GRANULOMATOSI POLMONARE (BERILLIOSI) (J63.2)		10 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione del berillio, leghe e composti.	6 mesi
c) GRANULOMI CUTANEI (L92.3)		10 anni
d) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A BERILLIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD 10 DA SPECIFICARE)		4 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
4) MALATTIE CAUSATE DA CADMIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (J68.4)		6 anni
b) NEFROPATIA TUBULARE (N14.3)		3 anni
c) OSTEOMALACIA (M83)		6 anni
d) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)	Lavorazioni che espongono all'azione del cadmio, leghe e composti.	Illimitato
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CADMIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche

5) MALATTIE CAUSATE DA CROMO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ULCERE E PERFORAZIONI DEL SETTO NASALE (J34.8)		3 anni
b) DERMATITE ULCERATIVA (L98.4)	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo, leghe e composti.	3 anni
c) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23.0)		6 mesi
d) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
e) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo esavalente.	Illimitato
f) CARCINOMA DEI SENI PARANASALI (C31)		Illimitato
g) CARCINOMA DELLE CAVITA' NASALI (C30)	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo leghe e composti.	Illimitato
h) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CROMO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
6) MALATTIE CAUSATE DA MANGANESE, LEGHE E COMPOSTI:		
a) PARKINSONISMO MANGANICO (G21)		10 anni
b) PSICOSINDROME ORGANICA (F07.9)	Lavorazioni che espongono all'azione del manganese, leghe e composti.	4 anni
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A MANGANESE, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		4 anni
7) MALATTIE CAUSATE DA MERCURIO, AMALGAME E COMPOSTI:		
a) SINDROME CEREBELLARE-EXTRAPIRAMIDALE (tremore, atassia, diplopia) (T56.1)		4 anni
b) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		4 anni
c) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del mercurio, amalgame e composti.	4 anni
d) NEFROPATIA (N14.3)		4 anni
e) GENGIVOSTOMATITE (K05.1)		1 anno
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A MERCURIO, AMALGAME E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		4 anni
8) MALATTIE CAUSATE DA NICHEL, LEGHE E COMPOSTI:		
a) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23.0)		6 mesi
b) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
c) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
d) CARCINOMA DELLE CAVITA' NASALI (C30)	Lavorazioni che espongono all'azione del nichel, leghe e composti.	Illimitato
e) CARCINOMA DEI SENI PARANASALI (C31)		Illimitato
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A NICHEL, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
9) MALATTIE CAUSATE DA OSMIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
b) CHERATOCONGIUNTIVITE (H16.2)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'osmio, leghe e composti.	6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A OSMIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni

10) MALATTIE CAUSATE DA PIOMBO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) NEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)		4 anni
b) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		4 anni
c) NEFROPATIA (N14.3)		8 anni
d) ANEMIA SATURNINA (D64)	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo, leghe e composti.	3 anni
e) COLICA SATURNINA (T56.0)		1 anno
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A PIOMBO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		4 anni
11) MALATTIE CAUSATE DA PIOMBO TETRAETILE E TETRAMETILE:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		18 mesi
b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A PIOMBO TETRAETILE E TETRAMETILE (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo tetraetile e tetrametile.	18 mesi
12) MALATTIE CAUSATE DA SELENIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
b) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione del selenio, leghe e composti.	18 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SELENIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
13) MALATTIE CAUSATE DA STAGNO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) STANNOSI (J63.5)		5 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A STAGNO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dello stagno, leghe e composti.	3 anni
14) MALATTIE CAUSATE DA TALLIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) NEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)		3 anni
b) ALOPECIA (L63)		6 mesi
c) NEFROPATIA (N14.3)	Lavorazioni che espongono all'azione del tallio, leghe e composti.	3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A TALLIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
15) MALATTIE CAUSATE DA URANIO E COMPOSTI (effetti non radioattivi):		
a) NEFROPATIA TUBULARE (N14.3)		3 anni
b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A URANIO E COMPOSTI (effetti non radioattivi) (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'uranio e composti.	3 anni
16) MALATTIE CAUSATE DA VANADIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ASMA BRONCHIALE (J45)		18 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A VANADIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione del vanadio, leghe e composti.	3 anni
17) MALATTIE CAUSATE DA ZINCO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) PNEUMOCONIOSI BENIGNA (J63.0)	Lavorazioni che espongono all'azione dello stearato di zinco.	5 anni

b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A ZINCO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dello zinco	3 anni
18) MALATTIE CAUSATE DA BROMO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)		3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) ACNE (L70.8)		6 mesi
d) BROMISMO (F13.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del bromo e suoi composti inorganici.	3 anni
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A BROMO E SUOI COMPOSTI INORGANICI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
19) MALATTIE CAUSATE DA CLORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)		3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) ACNE (L70.8)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CLORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione del cloro e suoi composti inorganici.	3 anni
20) MALATTIE CAUSATE DA IODIO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)		3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) ACNE (L70.8)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A IODIO E SUOI COMPOSTI INORGANICI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dello iodio e suoi composti inorganici.	6 mesi
21) MALATTIE CAUSATE DA FLUORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)		3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) OSTEOLUOROSI (M85.1)	Lavorazioni che espongono all'azione del fluoro e suoi composti inorganici.	3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A FLUORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
22) MALATTIE CAUSATE DA OSSIDO DI CARBONIO:		
	a) Lavorazioni inerenti alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio.	
	b) produzione di carbone da legna.	
	c) condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine e degli apparecchi a combustione in genere, ricottura e sinterizzazione dei metalli.	
a) OSSICARBONISMO (T58)	d) seconda lavorazione del vetro.	18 mesi
	e) lavori di saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico e con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.	
	f) prova dei motori a combustione interna in ambienti chiusi.	
	g) altre lavorazioni che espongono all'azione dell'ossido di carbonio, svolte in ambiente confinato.	
23) MALATTIE CAUSATE DA CLORURO		

DI CARBONILE O FOSGENE:		
a) EDEMA POLMONARE TARDIVO (J68.1)		1 mese
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CLORURO DI CARBONILE O FOSGENE (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione del fosgene.	18 mesi
24) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO:		
a) NECROSI DEL MASCELLARE (K10.2)		6 anni
b) ALVEOLITI DEL MASCELLARE (K10.3)		6 anni
c) EPATOPATIA TOSSICA (K71)		2 anni
d) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti inorganici del fosforo.	3 anni
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO (ICD10 DA SPECIFICARE)		6 anni
25) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO:		
a) POLINEUROPATIA (G62.2)		3 anni
b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti organici del fosforo.	3 anni
26) MALATTIE CAUSATE DA ACIDO SOLFORICO:		
a) BLEFAROCONGIUNTIVITE (H10.5)		1 anno
b) EROSIONI DENTARIE (K03.2)		1 anno
c) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (J68.4)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido solforico.	6 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ACIDO SOLFORICO (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
27) MALATTIE CAUSATE DA SOLFURO DI CARBONIO:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
b) POLINEUROPATIA (G62.2)		3 anni
c) VASCULOPATIA CORONARICA (I25.1)		4 anni
d) VASCULOPATIA CEREBRALE (I67.2)		8 anni
e) VASCULOPATIA ARTI INFERIORI (I70.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro di carbonio.	4 anni
f) NEFROANGIOSCLEROSI (I12.9)		4 anni
g) VASCULOPATIA RETINICA (I70.8)		4 anni
h) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOLFURO DI CARBONIO (ICD10 DA SPECIFICARE)		4 anni
28) MALATTIE CAUSATE DA IDROGENO SOLFORATO:		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)		6 mesi
b) CONGIUNTIVITE (H10.4)		6 mesi
c) SINDROME NEUROASTENIFORME CON AMNESIA (F48.0)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'idrogeno solforato.	6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A IDROGENO SOLFORATO (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
29) MALATTIE CAUSATE DA n-ESANO E ALTRI IDROCARBURI ALIFATICI		

LINEARI E CICLICI

a) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del n-esano.	3 anni
b) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione del butadiene e miscele che lo contengono.	6 mesi
d) TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO (C82-C96)		Illimitato
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A n-ESANO E ALTRI IDROCARBURI ALIFATICI LINEARI E CICLICI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione del n-esano e altri idrocarburi alifatici lineari e ciclici.	3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
30) MALATTIE CAUSATE DA ETERE DI PETROLIO:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) NEFROPATIA (N14.4)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'etere di petrolio.	3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A ETERE DI PETROLIO (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
31) MALATTIE CAUSATE DA ACQUA RAGIA MINERALE (WHITE SPIRIT):		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) NEFROPATIA (N14.4)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acqua ragia minerale.	3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ACQUA RAGIA MINERALE (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
32) MALATTIE CAUSATE DA IDROCARBURI AROMATICI MONONUCLEARI:		
a) SINDROME EMOCITOPENICA (D61.2)		3 anni
b) LEUCEMIA MIELOIDE (prevalentemente mieloblastica acuta) (C92)	Lavorazioni che espongono all'azione del benzene.	Illimitato
c) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
d) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A IDROCARBURI AROMATICI MONONUCLEARI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi aromatici mononucleari.	3 anni
33) MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE A IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI:		
	Lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici comprese:	
	a) produzione di gas dal carbone.	
	b) produzione di coke.	
a) TUMORE DEL POLMONE (C34)	c) produzione dell'alluminio. d) fusione del ferro e dell'acciaio.	Illimitato
	Lavorazioni che espongono a:	
	e) fuliggine.	
	f) peci di catrame di carbone.	
	g) catrame di carbon fossile.	
b) EPITELIOMA CUTANEO (C44)	Lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici comprese:	Illimitato
	a) produzione ed impiego di pece, catrame e	

	catrame di carbone.	
	b) produzione del coke.	
	c) produzione del gas dal carbone.	
	Lavorazioni che espongono a:	
	d) fuliggine.	
	e) olii dischisti bituminosi.	
	f) olii minerali non trattati o blandamente trattati.	
	Lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici comprese:	
c) TUMORE DELLA VESCICA (C67)	a) Produzione dell'alluminio con processo Sodeberg.	Illimitato
	b) Produzione ed impiego di pece.	
	c) Produzione di gas dal carbone.	
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici.	3 anni. 6 mesi in caso di dermatiti. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche.
34) MALATTIE CAUSATE DAL CLORURO DI VINILE:		
a) ACROOSTEOLISI FALANGI UNGUEALI DELLE MANI E DEI PIEDI (M89.5)		3 anni
b) SINDROME RAYNAUD-SIMILE DELLE MANI E DEI PIEDI (I73.0)		3 anni
c) EPATOPATIA FIBROTICA (K71.7)	Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di vinile.	10 anni
d) ANGIOSARCOMA EPATICO (C22.3)		Illimitato
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CLORURO DI VINILE (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
35) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI (escluso il cloruro di vinile):		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) EPATOPATIA TOSSICA (K71)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati e/o nitrici degli idrocarburi alifatici saturi e non saturi, ciclici e non ciclici.	3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
36) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI AROMATICI:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) EMOPATIA DA METAEMOGLOBINEMIA (D58.2)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati e/o nitrici degli idrocarburi aromatici.	1 anno
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI AROMATICI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
37) MALATTIE CAUSATE DA TERPENI:		
a) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A TERPENI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione di essenza di trementina, limonene e altri terpeni.	18 mesi
38) MALATTIE CAUSATE DA AMINE		

ALIFATICHE E DERIVATI:

a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione delle amine alifatiche e derivati.	6 mesi
c) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
d) LESIONI CORNEALI (H16)	Lavorazioni che espongono all'azione della metilamina.	6 mesi
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AMINE ALIFATICHE E DERIVATI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione delle amine alifatiche e derivati.	3 anni

39) MALATTIE CAUSATE DA AMINE AROMATICHE E DERIVATI:

a) EMOPATIA DA METAEMOGLOBINEMIA (D58.2)		1 anno
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione delle amine aromatiche e derivati.	6 mesi
c) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
d) TUMORI DELLA VESCICA (C67)	Lavorazioni che espongono all'azione delle amine aromatiche cancerogene comprese: benzidina, 4-aminodifenile, beta-naftilamina, e alla produzione ed impiego di auramina, di magenta, di safranina.	Illimitato
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AMINE AROMATICHE E DERIVATI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione delle amine aromatiche e derivati.	3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche

40) MALATTIE CAUSATE DA AMMIDI:

a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
b) NEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)		3 anni
c) EPATOPATIA TOSSICA (K71)	Lavorazioni che espongono alle ammidi.	3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AMMIDI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni

41) MALATTIE CAUSATE DA ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI, ISOCIANATI:

a) ASMA BRONCHIALE (J45.0)	Lavorazioni che espongono all'azione degli isocianati e resine poliuretatiche.	18 mesi
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI, ISOCIANATI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido cianidrico, cianuri, nitrili, isocianati e resine poliuretatiche.	3 anni

42) MALATTIE CAUSATE DA CHETONI E DERIVATI ALOGENATI:

a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione dei chetoni e derivati alogenati.	3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CHETONI E DERIVATI ALOGENATI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni

43) MALATTIE CAUSATE DA ALDEIDI E DERIVATI:

a) TUMORI DEL NASOFARINGE (C11)	Lavorazioni che espongono a formaldeide.	Illimitato
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione di aldeidi e derivati.	6 mesi
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
d) TRACHEOBRONCHITE (J42)		6 mesi

e) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ALDEIDI E DERIVATI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
44) MALATTIE CAUSATE DA CHINONI E DERIVATI		
a) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
b) CHERATITE (H16)		1 anno
c) LEUCODERMIA (VITILIGO) (L81.5)	Lavorazioni che espongono all'azione di chinoni e derivati.	3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CHINONI E DERIVATI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
45) MALATTIE CAUSATE DA ALCOLI, TIOLI E DERIVATI ALIFATICI E AROMATICI:		
a) NEURITE OTTICA (H46)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acolo metilico.	1 anno
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
d) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione di alcoli, tioli e derivati alifatici e aromatici.	3 anni
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ALCOLI, TIOLI E DERIVATI ALIFATICI E AROMATICI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
46) MALATTIE NEOPLASTICHE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PER LA PRODUZIONE DI ALCOL ISOPROPILICO:		
a) TUMORI DELLE CAVITA' NASALI (C30)	Lavorazioni che espongono alla produzione di alcol isopropilico con il processo dell'acido forte.	Illimitato
b) TUMORI DEI SENI PARANASALI (C31)		Illimitato
47) MALATTIE CAUSATE DA ETERI E LORO DERIVATI:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione di eteri e loro derivati.	3 anni
b) TUMORI DEL POLMONE (C34)	Lavorazioni che espongono a bisclorometilene e clorometilene.	Illimitato
c) TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO (C82-C96)	Lavorazioni che espongono ad ossido di etilene.	Illimitato
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALL'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A ETERI E LORO DERIVATI (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione di eteri e loro derivati.	3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
48) MALATTIE CAUSATE DA ACIDO CARBAMMICO, ACIDO TIOCARBAMMICO, CARBAMMATI, TIOCARBAMMATI:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ACIDO CARBAMMICO, TIOCARBAMMICO, CARBAMMATI, TIOCARBAMMATI (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione di acido carbammico, carbammati, tiocarbammati.	3 anni
49) MALATTIE CAUSATE DA ESTERI ORGANICI E DERIVATI:		

a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
b) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
d) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione di esteri organici e derivati.	6 mesi
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ESTERI ORGANICI E DERIVATI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
50) MALATTIE CAUSATE DA ESTERI ORGANICI DELL'ACIDO NITRICO:		
a) CRISI ANGINOSE (I20)	Lavorazioni che espongono all'azione del nitroglicole.	6 mesi
b) CEFALEA VASCOLARE (G44.1)		6 mesi
c) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ESTERI ORGANICI DELL'ACIDO NITRICO (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione di esteri organici dell'acido nitrico.	3 anni
51) ASMA BRONCHIALE (J45.0) CON LE SUE CONSEGUENZE DIRETTE CAUSATO DAI SEGUENTI AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:		
a) Polveri e farine di cereali	Trasporto, immagazzinamento e lavorazioni che espongono a polveri e/o farine di cereali.	18 mesi
b) Semi di soia, ricino, caffè verde, carrube	Trasporto, immagazzinamento e utilizzo dei semi di soia, ricino, caffè verde, carrube.	
c) Polveri di legno	Lavorazioni che espongono a polveri di legno allergizzanti.	
d) Enzimi	Lavorazioni che espongono agli enzimi papaina, pepsina, bromelina, pancreatina, subtilisina, tripsina, amilasi.	
e) Lattice	Produzione ed utilizzo di articoli in lattice.	
f) Gomma Arabica	Lavorazioni che espongono alla gomma arabica comprese quelle della industria farmaceutica, dolciaria, cosmetica, tipografica.	
g) Derivati animali: dermici (forfora, peli, piume), liquidi biologici (sangue e urine), escrementi	Allevamento, addestramento, accudienza e custodia di animali. Attività veterinaria. Attività di laboratorio che espongono a derivati animali.	
h) Acari (delle derrate e del pollame)	Concerie e pelliccerie. Macellazione. Altre lavorazioni che espongono a derivati animali.	
i) Miceti	Allevamento e macellazione aviaria, produzione latte-casearia.	
l) Prepolimeri, Oligomeri, catalizzatori della polimerizzazione di resine sintetiche	Lavorazioni che espongono a miceti comprese quelle del legno, delle granaglie, di prodotti alimentari.	
m) Metalli (platino, cobalto, palladio)	Produzione ed impiego di resine sintetiche.	
n) Colofonia	Lavorazioni che espongono a platino, cobalto, palladio e composti.	
o) Persolfati	Lavorazioni che espongono a colofonia compresa la microsaldatura e quelle dell'industria dei fiammiferi, della produzione ed impiego di vernici, di colle per carta, di mastice, di gomma.	
p) Farmaci	Lavorazioni che espongono a persolfati comprese quelle dell'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica. Produzione ed impiego di agenti sbiancanti.	
	Esposizione a farmaci (compresi i principi attivi e gli intermedi) ad azione allergizzante nell'industria farmaceutica e nelle attività sanitarie e veterinarie. Produzione ed impiego di mangimi	

	additivati con farmaci.	
q) Anidridi (ftalica, maleica, trimellitica)	Lavorazioni che espongono alle anidridi ftalica, maleica, trimellitica.	
52) ALVEOLITE ALLERGICA ESTRINSECA CON O SENZA EVOLUZIONE FIBROTICA (J67) CAUSATA DA:		
a) Actinomiceti termofili	Lavorazioni che espongono ad actinomiceti termofili e miceti, compresa la produzione di carta e cartone, la manutenzione impianti di areazione, la produzione di birra e malto, la produzione di manufatti in legno, la produzione manufatti in sughero, le lavorazioni casearie, la manipolazione e stoccaggio di granaglie, la produzione di zucchero di canna.	3 anni
b) Miceti (aspergilli, penicilli, altri)	Lavorazioni che espongono a derivati proteici animali comprese l'allevamento e la stabulazione di animali.	
c) Derivati proteici animali	Lavorazioni che espongono ad altri agenti di natura chimica e vegetale che possono causare la alveolite allergica estrinseca	
d) Altri agenti di natura chimica e vegetale che possono causare la alveolite allergica estrinseca	Lavorazioni che espongono ad altri agenti di natura chimica e vegetale che possono causare la alveolite allergica estrinseca.	
53) ANTRACOSI (J60)		
	Lavorazioni che espongono a polvere di carbone.	5 anni
54) BARITOSI (J63.8)		
	Lavorazioni che espongono a polvere di bario (barite e simili).	5 anni
55) SIDEROSI (j63.4)		
	Lavorazioni che espongono alla inalazione di ossidi di ferro, molitura, rettificazione di ferro o acciaio.	5 anni
56) PNEUMOCONIOSI DA POLVERI DI PIETRA POMICE (LIPAROSI) (J62.8)		
	Estrazione, trattamento, lavorazione e utilizzo della pomice.	20 anni
57) MALATTIE DA ASBESTO (esclusa l'asbestosi):		
a) PLACCHE E ISPESSIMENTI PLEURICI CON O SENZA ATELETTASIA ROTONDA (J92)		
b) MESOTELIOMA PLEURICO (C45.0)		
c) MESOTELIOMA PERICARDICO (C45.2)	Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto.	Illimitato
d) MESOTELIOMA PERITONEALE (C45.1)		
e) MESOTELIOMA DELLA TUNICA VAGINALE E DEL TESTICOLO (C45.7)		
f) CARCINOMA POLMONARE (C34)		
58) MALATTIE DA ERIONITE:		
a) PLACCHE E ISPESSIMENTI PLEURICI (J92)		Illimitato
b) MESOTELIOMA PLEURICO (C45.0)	Estrazione e utilizzazione dell'erionite.	Illimitato
c) MESOTELIOMA PERITONEALE (C45.1)		Illimitato
59) PNEUMOCONIOSI DA TALCO (TALCOSI) (J62.0)		
	Estrazione e utilizzazione del talco.	20 anni
60) PNEUMOCONIOSI DA MICA (J63.8)		
	Estrazione e utilizzazione della mica.	20 anni
61) PNEUMOCONIOSI DA CAOLINO (J63.8)		
	Estrazione e utilizzazione del caolino.	20 anni
62) PNEUMOCONIOSI DA POLVERI DI SILICATI DEL TIPO ARGILLE (J63.8)		
	Produzione e utilizzo di terre di follone, bentonite, attapulgite.	20 anni
63) MALATTIE CAUSATE DA POLVERI E		

FUMI DI ALLUMINIO:

a) FIBROSI POLMONARE DA POLVERI DI ALLUMINIO (J68.4) Fabbricazione degli esplosivi con fini polveri di alluminio (polveri «piro») 20 anni
 b) PNEUMOCONIOSI BENIGNA (ALLUMINOSI) (J63.0) Lavorazioni che espongono a polveri e fumi di alluminio. 5 anni

64) MALATTIE CAUSATE DA METALLI DURI (CARBURI METALLICI SINTERIZZATI)

a) FIBROSI POLMONARE (J68.4) a) Produzione di oggetti in metallo duro (utensili e mole diamantate).
 b) Fabbricazione di manufatti metallo-ceramici. 20 anni
 c) Affilatura di utensili in metallo duro.
 d) Manipolazione di materiali in polvere prima della sinterizzazione.

65) BISSINOSI (J66.0)

Lavorazione delle fibre tessili vegetali allo stato grezzo nelle prime fasi della lavorazione (apertura, 3 anni mischia, battitura, cardatura).

66) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (J44)

a) Lavorazioni di scavo e smarino nel sottosuolo.
 b) Produzione di soda, potassa caustica, calce viva.
 c) Insaccamento e travaso del cemento sfuso.
 d) Estrazione, scavo e trattamento meccanico di rocce silicatiche, calcari e dolomie.
 e) Lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della gomma, delle smalterie e della calce.
 f) Lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali. 6 anni
 g) Fusione artigianale e artistica del vetro.
 h) Lavorazioni che espongono all'ammoniaca.
 i) Lavorazioni che espongono all'acido nitrico.
 l) Lavorazioni che espongono all'anidride solforosa.
 m) Lavorazioni che espongono ad acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati.
 n) Lavorazioni che espongono ad ossidi di azoto.
 o) Lavorazioni industriali che espongono all'ozono.
 p) Saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene.

67) MALATTIE NEOPLASTICHE CAUSATE DA POLVERI DI LEGNO DURO:

a) TUMORI DELLE CAVITA' NASALI (C30) Lavorazioni che espongono a polveri di legno duro. Illimitato
 b) TUMORI DEI SENI PARANASALI (C31) Illimitato

68) MALATTIE NEOPLASTICHE CAUSATE DA POLVERI DI CUOIO:

a) TUMORI DELLE CAVITA' NASALI (C30) Lavorazioni che espongono a polveri di cuoio. Illimitato
 b) TUMORI DEI SENI PARANASALI (C31) Illimitato

69) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23) CAUSATA DA AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:

a) Cemento Lavori che espongono a cemento. 6 mesi
 b) Metalli non compresi in altre voci (cobalto, oro, rame) Lavorazioni che espongono a cobalto, oro, rame, loro leghe e composti.
 c) Resine naturali (colofonia, gommalacca, lattice, essenza di trementina) Lavorazioni che espongono a resine naturali e utilizzo di guanti o altri presidi in lattice.

d) Resine artificiali (epossidiche, fenoliche, fenolformaldeidiche, acriliche, melaminiche)	Produzione e utilizzo di resine artificiali.	
e) Perossido di benzoile	Lavorazioni che espongono a perossido di benzoile.	
f) Glicole etilenico e propilenico	Lavorazioni che espongono a glicoli (etilenico e propilenico).	
g) Idrazine	Lavorazioni che espongono a idrazine.	
h) Coloranti organici e tinture a base di parafenilendiamina, paratoluendiamina, para-aminofenolo	Lavorazioni che comportano l'utilizzo di coloranti - tinture a base di parafenilendiamina, paratoluendiamina, para-aminofenolo.	
i) Additivi della gomma (ditiocarbammati, mercaptobenzotiazolo, tiurami, esametilentetramina, difenilguanidina, parafenilendiamina e suoi derivati)	Produzione e utilizzo di manufatti in gomma.	
l) Disinfettanti e detergenti	Lavorazioni che espongono a disinfettanti e detergenti.	
m) Chemioterapici, antibiotici	Manipolazione di chemioterapici, antibiotici compresa l'attività degli operatori sanitari.	
n) Derivati di piante e fiori ad azione allergizzante	Lavori che espongono a derivati di piante e fiori.	
o) Fluidi lubrorefrigeranti	Lavorazioni che espongono a fluidi lubrorefrigeranti.	
p) Altri agenti cutisensibilizzanti	Lavorazioni che espongono ad altri agenti cutisensibilizzanti.	
70) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24) CAUSATA DA AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:	Lavorazioni che espongono ad agenti chimici ossidanti, disidratanti, precipitanti, cheratolitici, cheratogenici, delipidizzanti; ad agenti urticanti di origine vegetale o animale; a microtraumatismi.	6 mesi
71) DERMATITE FOLLICOLARE DA OLII MINERALI (L24.1)	Lavorazioni che espongono a olii minerali.	6 mesi
72) CLORACNE (L70.8)	Lavorazioni che espongono all'azione di composti aromatici alogenati (diossine, cloronaftaline e difenili-policlorurati).	1 anno
73) DERMATITE IRRITATIVA O MISTA DA FIBRE DI VETRO (L24)	Lavorazioni che espongono a fibre di vetro.	6 mesi
74) DERMATITE IRRITATIVA O MISTA DA MALTA CEMENTIZIA E CALCESTRUZZO (L24)	Lavorazioni che espongono a malta cementizia e calcestruzzo.	6 mesi
75) IPOACUSIA DA RUMORE (H83.3)	Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico. a) martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici. b) picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri. c) martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri). d) punzonatura o tranciatura alle presse di materiali metallici. e) prova al banco dei motori a combustione interna. f) prova dei motori a reazione e a turboelica. g) frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli di: minerali o rocce, clincker	4 anni

per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione.
 h) fabbricazioni alle presse di chiodi, viti e bulloni.
 i) filatura, torcitura e ritorcitura di filati; tessitura ai telai a navetta.
 j) taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telaio multilame.
 k) perforazioni con martelli pneumatici.
 l) avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione.
 m) conduzioni di forni elettrici ad arco.
 n) formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti.
 o) sbavatura in fonderia con mole.
 p) formatura di materiale metallico, mediante fucinatura e stampaggio.
 q) lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies.
 r) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa.
 s) stampaggio di vetro cavo.
 t) prova di armi da fuoco.
 u) conduzioni delle riempitrici automatiche per l'imbottigliamento in vetro o l'imbarattolamento in metallo.
 v) addetti alla conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi.
 w) Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A).

76) MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO:

a) SINDROME DI RAYNAUD SECONDARIA dita mani (I73.01)	Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio.	1 anno
b) OSTEOARTROPATIE (POLSO, GOMITO, SPALLA) (M19.2)		4 anni
c) NEUOROPATIE PERIFERICHE (n. mediano e ulnare) (G56.0)		4 anni
77) ERNIA DISCALE LOMBARE (M51.2)		

a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. 1 anno
 b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.

78) MALATTIE DA SOVARACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE:

a) TENDINITE DEL SOVRASPINOSO (M75.1)	Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.	2 anni
b) TENDINITE DEL CAPOLUNGO BICIPITE (M75.2)		2 anni
c) TENDINITE CALCIFICA (MORBO DI DUPLAY) (M75.3)		4 anni
d) BORSITE (M75.5)		2 anni
e) EPICONDILITE (M77.0)	Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza.	2 anni
f) EPITROCLEITE (M77.1)		2 anni
g) BORSITE OLECRANICA (M70.2)	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che	2 anni

	comportano un appoggio prolungato sulla faccia posteriore del gomito.	
h) TENDINITI E PERITENDINITI FLESSORI/ESTENSORI (POLSO-DITA) (M65.8)	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti e/o azioni di presa e/o posture incongrue della mano e delle singole dita.	1 anno
i) SINDROME DI DE QUERVAIN (M65.4)	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo.	1 anno
I) SINDROME DEL TUNNEL CARPALE (G56.0) ALTRE		
79) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GINOCCHIO:		
a) BORSITE (M70.4)	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, con appoggio prolungato sul ginocchio.	2 anni
b) TENDINOPATIA DEL QUADRICIPITE FEMORALE (M76.8)	Lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue.	2 anni
c) MENISGOPATIA DEGENERATIVA (M23.3)		2 anni
80) MALATTIE CAUSATE DA LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE:		
a) OTOPATIE BAROTRAUMATICHE (T70.0)		3 anni
b) SINUSOPATIE BAROTRAUMATICHE (T70.1)		3 anni
c) OSTEOARTROPATIE (MALATTIA DEI CASSONI, MALATTIA DEI PALOMBARI) (M90.3)	Lavori subacquei ed in camere iperbariche	10 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
81) MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONI IONIZZANTI:		
a) RADIODERMITE (L58)		1 anno
b) OPACITA' DEL CRISTALLINO (H26.9)		2 anni
c) SINDROME EMOCITOPENICA (D61.2)		5 anni
d) TUMORI SOLIDI (C97)	Lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti.	Illimitato
e) TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO (C96.9)		Illimitato
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A RADIAZIONI IONIZZANTI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		5 anni
82) MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONE LASER:		
a) LESIONI RETINICHE (H35.9)		2 anni
b) LESIONI DELLA CORNEA (H18.9)		2 anni
c) OPACITA' DEL CRISTALLINO (H26.9)		2 anni
d) OPACITA' DEL CORPO VITREO (H43.3)	Lavorazioni che comportano l'esposizione a radiazione laser.	2 anni
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A RADIAZIONI LASER (ICD-10 DA SPECIFICARE)		2 anni
83) MALATTIE CAUSATE DALLE RADIAZIONI INFRAROSSE:		
a) OPACITA' DEL CRISTALLINO (H26.9)	Lavorazioni di fusione del vetro e dei metalli.	2 anni
b) ERITEMA PERMANENTE (L59.0)	Lavorazioni su masse incandescenti.	2 anni
84) MALATTIE CAUSATE DALLE RADIAZIONI U.V. COMPRESSE LE RADIAZIONI SOLARI:		

a) CHERATOSI ATTINICHE (L57.0)		2 anni
b) EPITELIOMI CUTANEI DELLE SEDI FOTOESPOSTE (C44)	Lavorazioni che espongono alle radiazioni UV.	Illimitato
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ALLE RADIAZIONI U.V. COMPRESSE LE RADIAZIONI SOLARI (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono alle radiazioni solari presso stabilimenti balneari, a bordo di navi, in cantieri di edilizia stradale, in cave e miniere a cielo aperto.	2 anni. Illimitato in caso di malattie neoplastiche
85) MALATTIE CAUSATE DALL'ANCYLOSTOMA DUODENALIS:		
a) ANCHILOSTOMIASI (B76.0)	Lavori di scavo e di bonifica in terreni irrigui e argillosi. Manutenzione degli impianti fognari e di depurazione delle acque di scarico.	3 anni

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Allegato N. 5

Tabella delle malattie professionali nell'agricoltura

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
1) MALATTIE DA ARSENICO E COMPOSTI:		
a) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
b) EPITELIOMI CUTANEI (C44)		Illimitato
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ARSENICO E COMPOSTI (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono ad arsenico e composti.	3 anni. Illimitato in caso di malattie neoplastiche
2) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO:		
a) EPATOPATIA TOSSICA (K71)		3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti inorganici del fosforo	3 anni
3) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO:		
a) POLINEUROPATIA (G62.2)		3 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti organici del fosforo.	3 anni
4) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI ALOGENATI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A DERIVATI ALOGENATI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.	3 anni
5) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DEL BENZENE ED OMOLOGHI:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A DERIVATI DEL BENZENE ED OMOLOGHI (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del benzene ed omologhi.	3 anni
6) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI DEL RAME:		
a) PNEUMOPATIA GRANULOMATOSA	Lavorazioni che espongono all'azione di composti	3 anni

(I70)		
b) EPATOPATIA GRANULOMATOSA (K71.8)		3 anni
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
d) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	del rame.	6 mesi
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI DEL RAME (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
7) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DELL'ACIDO CARBAMMICO E TIOCARBAMMICO:		
a) SINDROME PARKINSONIANA (G21)	Lavorazioni che espongono all'azione del etilenbisdiotiocarbammato di manganese.	10 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ALL'ACIDO CARBAMMICO E TIOCARBAMMICO (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido carbammico e tiocarbammico.	3 anni
8) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI ORGANICI DELLO STAGNO:		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
b) EPATOPATIA GRANULOMATOSA (K71.8)		3 anni
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI ORGANICI DELLO STAGNO (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti organici dello stagno.	3 anni
9) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DELL'ACIDO FTALICO E FTALIMIDE:		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A DERIVATI DELL'ACIDO FTALICO E FTALIMIDE (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido ftalico e della ftalimide.	3 anni
10) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DEL DIPIRIDILE:		
a) FIBROSI POLMONARE (J68.4)	Lavorazioni che espongono all'azione del paraquat.	3 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) NEFROPATIA TOSSICA (N14.4)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A DERIVATI DEL DIPIRIDILE (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del dipiridile.	3 anni
11) MALATTIE DA FORMALDEIDE:		
a) ASMA BRONCHIALE ALLERGICO (J45.0)	Lavorazioni di disinfezione in zootecnia che espongono a formaldeide.	18 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
12) MALATTIE CAUSATE DA ZOLFO E ANIDRIDE SOLFOROSA:		
a) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (J44)	Lavorazioni che espongono all'azione dello zolfo e dell'anidride solforosa.	6 anni

b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A ZOLFO E ANIDRIDE SOLFOROSA (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
13) MALATTIE CAUSATE DA OLII MINERALI:		
a) DERMATITE FOLLICOLARE (L24.1)		6 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD OLII MINERALI (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione degli olii minerali.	6 mesi. Illimitato in caso di malattie neoplastiche
14) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23) CAUSATA DA:		
a) derivati degli arilsolfoni	Lavorazioni che espongono ad arilsolfoni.	6 mesi
b) derivati delle diazine e delle triazine	Lavorazioni che espongono a diazine e triazine.	
c) composti azotati	Lavorazioni che espongono a composti azotati.	
d) cianocomposti	Lavorazioni che espongono a cianocomposti.	
e) chinoni	Lavorazioni che espongono a chinoni.	
f) additivi per mangimi: antibiotici, sulfamidici, antielmintici	Lavorazioni che espongono ad additivi per mangimi in zootecnia.	
g) conservanti, stabilizzanti ed emulsionanti per mangimi	Lavorazioni che espongono a conservanti, stabilizzanti ed emulsificanti per mangimi in zootecnia (acido etilendiaminotetracetico, potassio meta bisolfito, glicole polietilenico, altri).	
h) cera d'api, propoli	Lavorazioni di apicoltura.	
i) derivati di piante e fiori (primula, crisantemi, gerani, tulipani)	Lavorazioni di floricoltura.	
l) composti organici di origine vegetale (piretroidi, rotenone, benzoato di benzile)	Lavorazioni che espongono a piretroidi, rotenone, benzoato di benzile.	
15) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24) CAUSATA DA:		
a) polisolfuro di calcio o di sodio	Lavorazioni che espongono a polisolfuro di calcio o di sodio.	6 mesi
b) derivati clorurati dell'acido benzoico	Lavorazioni che espongono a acido diclorometossibenzoico.	
c) composti azotati	Lavorazioni che espongono a composti azotati.	
16) CLORACNE (L70.8) CAUSATA DA:		
a) derivati clorurati del fenolo e omologhi	Lavorazioni che espongono a derivati clorurati del fenolo e omologhi.	
b) derivati clorurati dei composti ammidici (3,4-diclorofenilpropionamide)	Lavorazioni che espongono a derivati clorurati dei composti ammidici (3,4-diclorofenilpropionamide).	1 anno
c) fenossi derivati	Lavorazioni che espongono a fenossi derivati.	
17) ASMA BRONCHIALE (J45.0) CAUSATO DA:		
a) Polveri di granaglie	Lavorazioni che espongono a polveri di granaglie compreso l'immagazzinamento e la molitura dei cereali.	
b) Semi di cotone, lino, soia, ricino, girasole	Lavorazioni che espongono a semi di cotone, lino, soia, ricino, girasole compresa la raccolta e l'immagazzinamento di semi.	
c) Pollini da coltivazioni di graminacee, oleacee composite (girasole)	Lavorazioni che espongono a pollini da coltivazioni di graminacee, oleacee composite comprese le coltivazioni di cereali, dell'olivo e del girasole.	18 mesi
d) Spore fungine (alternaria, cladosporium, aspergilli, penicilli)	Lavorazioni che espongono a alternaria, cladosporium, aspergilli, penicilli.	
e) Acari (del pollame e delle derrate)	Allevamento di pollame. Produzione latte-casearia.	
f) Derivati dermici (forfora, peli,	Allevamento di animali.	

piume), deiezioni animali

18) ALVEOLITI ALLERGICHE
ESTRINSECHE CON O SENZA
EVOLUZIONE FIBROTICA (J67)
CAUSATE DA:

- | | | |
|--|---|--------|
| a) Spore di actinomiceti termofili | Lavorazioni che espongono ad actinomiceti termofili. | |
| b) Miceti (aspergilli, penicilli, altri) | Lavorazioni che espongono a miceti. | 3 anni |
| c) Derivati proteici (aviari, suini, bovini) | Allevamento di uccelli, volatili da cortile, suini, bovini. | |

19) MALATTIE CAUSATE DA
RADIAZIONI SOLARI:

- | | | |
|--|--|---|
| a) CHERATOSI ATTINICHE (L57.0) | | 2 anni |
| b) EPITELIOMI CUTANEI DELLE SEDI FOTOESPOSTE (C44) | | Illimitato |
| c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ALLE RADIAZIONI SOLARI (ICD-10 DA SPECIFICARE) | Lavorazioni svolte prevalentemente all'aperto. | 2 anni. Illimitato in caso di malattie neoplastiche |

20) IPOACUSIA DA RUMORE (H83.3)

Lavorazioni forestali nelle quali si impiegano, in modo non occasionale, motoseghe portatili prive di efficaci sistemi di insonorizzazione.
Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale che comportano l'esposizione personale professionale, quotidiana o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A).

4 anni

21) MALATTIE CAUSATE DA
VIBRAZIONI MECCANICHE
TRASMESSE AL SISTEMA MANO
BRACCIO:

- | | | |
|--|---|--------|
| a) SINDROME DI RAYNAUD SECONDARIA (I73.01) | Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio. | 1 anno |
| b) OSTEOARTROPATIE DEL POLSO, DEL GOMITO, DELLA SPALLA (M19.2) | | 4 anni |
| c) NEUROPATIE PERIFERICHE DEL NERVO MEDIANO E ULNARE (G56.0) | | 4 anni |

22) ERNIA DISCALE LOMBARE (M51.2)

Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausilii efficaci.

1 anno

23) MALATTIE DA SVORACCARICO
BIOMECCANICO DEGLI ARTI
SUPERIORI:

- | | | |
|---|---|--------|
| a) TENDINITE DELLA SPALLA, DEL GOMITO, DEL POLSO, DELLA MANO (M75) | | 1 anno |
| b) SINDROME DEL TUNNEL CARPALE (G56.0) | Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza. | 2 anni |
| c) ALTRE MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI (ICD-10 DA SPECIFICARE) | | 1 anno |

24) MALATTIE CAUSATE
DALL'ANCYLOSTOMA DUODENALIS:

- | | | |
|----------------------------|---|--------|
| a) ANCHILOSTOMIASI (B76.0) | Raccolta del riso, della canna da zucchero. | 3 anni |
|----------------------------|---|--------|

(224) Allegato così sostituito prima dal *D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482* (Gazz. Uff. 9 ottobre 1975, n. 269), poi dal *D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336* (Gazz. Uff. 7 giugno 1994, n. 131) ed infine dal *D.M. 9 aprile 2008* (Gazz. Uff. 21 luglio 2008, n. 169), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.